



COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO
di
POLIZIA MORTUARIA

INDICE

CAPO I		DISPOSIZIONI GENERALI	PAG.
Art. 1	ATTIVITA' FUNEBRE - TRASPORTO FUNEBRE		3
Art. 2	COMPETENZE		3
Art. 3	PRESUNZIONE DI LEGITTIMAZIONE		4
Art. 4	PERCORSI DEI TRASPORTI FUNEBRI		4
CAPO II		DISPOSIZIONI SPECIALI PER I CIMITERI	
Art. 5	VIGILANZA		5
Art. 6	UBICAZIONE E ORARI DEI CIMITERI		5
Art. 7	AUTORIZZAZIONE ALL'INUMAZIONE O TUMULAZIONE E CONSEGNA DELLA SALMA NEI CIMITERI		5
Art. 8	POLIZIA DEI CIMITERI		6
Art. 9	INTERVENTI MANUTENTIVI E RICORRENZA DI OGNISSANTI		6
Art. 10	CURA DEL SEPOLCRO E OGGETTI FUNERARI		6
Art. 11	ISTANZE		7
Art. 12	DIVIETI		7
Art. 13	CAMPI AD INUMAZIONI COMUNI		7
Art. 14	LAPIDI ED ARREDI FUNERARI PER INUMAZIONE - CARATTERISTICHE TECNICHE		7
CAPO III		SEPOLTURE PRIVATE – SEPOLTURE IN LOCULI COMUNALI	
Art. 15	CONCESSIONI AREE CIMITERIALI – CORRISPETTIVO		9
Art. 16	LIMITAZIONI		9
Art. 17	OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI		9
Art. 18	TERMINI DI COSTRUZIONE		10
Art. 19	PRESCRIZIONI TECNICHE		10
Art. 20	DIVIETI DI CESSIONE DELLE TOMBE PRIVATE – RETROCESSIONE		10
Art. 21	SEPOLTURE IN USO A SOCIETA' E CONFRATERNITE		11
Art. 22	DEPOSIZIONE FERETRO IN TOMBA PRIVATA		12
Art. 23	DIRITTO D'USO E SEPPELLIMENTO IN TOMBA PRIVATA		12
Art. 24	TRAMISSIBILITA' DEL DIRITTO – LIMITI		12
Art. 25	OBBLIGHI DI MANUTENZIONE		13
Art. 26	PLANIMETRIE E FASCICOLI		13
Art. 27	CELLETTE OSSARIO		13
Art. 28	SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE – LUOGO DELLA MEMORIA		14
Art. 29	CARATTERISTICHE TECNICHE ARREDI FUNERARI E LAMPADE VOTIVE		14
Art. 30	DEPOSITO RESTI IN CELLETTA OSSARIO		14
Art. 31	PLANIMETRIE		15
Art. 32	RETROCESSIONI LOCULI E CELLETTE OSSARIO		15
Art. 33	DURATA CONCESSIONI		15
Art. 34	CONCESSIONI LOCULI E CELLETTE OSSARIO – PROCEDURA		16
Art. 35	PRENOTAZIONE		17
CAPO IV		ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	
Art. 36	ESUMAZIONI ORDINARIE		18
Art. 37	ESUMAZIONI STRAORDINARIE		18
Art. 38	MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE ESUMAZIONI ORDINARIE		18
Art. 39	ESTUMULAZIONI ORDINARIE		19
Art. 40	DIVIETO DI ATTI RIVOLTI A RIDURRE IL CADAVERE		19
Art. 41	ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE		19
Art. 42	TRASLAZIONI E RIDUZIONE IN RESTI		20
Art. 43	AUTORIZZAZIONI ALLE ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI O TRASLAZIONI		20
CAPO V		CREMAZIONE	
Art. 44	AFFIDAMENTO DELL'URNA – VIGILANZA		21
Art. 45	AFFIDAMENTO DELLE CENERI		21
Art. 46	DISPERSIONE DELLE CENERI		22
Art. 47	DESTINAZIONE DELLE CENERI - CINERARIO COMUNE		22
Art. 48	TUMULAZIONE DI URNA CINERARIA O CASSETTA PER RESTI ALL'INTERNO DI LOCULO CONGIUNTAMENTE ALLA SALMA DI UN PARENTE		23
Art. 49	REGISTRI		23
Art. 50	TARIFFE		23
Art. 51	SANZIONI		24
Art. 52	NORME FINALI		24

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 ATTIVITA' FUNEBRE - TRASPORTO FUNEBRE

1. L'esercizio dell'attività di impresa funebre quale definita dalle norme statali e regionali si svolge nel rispetto delle normative in materia e delle prescrizioni del presente regolamento.
2. Per l'esercizio dell'attività funebre, le imprese devono essere in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni stabiliti dalla legge Regionale n. 15 del 3 agosto 2011 e dal Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge citata legge.
3. I servizi di trasporto funebre di cui all'art. 19, comma 1, del D.P.R. 285/90 sono servizi di trasporto funebre istituzionali, e perciò spettano al Comune che li esercita direttamente o può affidarli a terzi in applicazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modificazioni.

Articolo 2 COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale o dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Con deliberazione del consiglio comunale, tali funzioni potranno essere assegnate ad una delle forme associative previste dal Capo V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria e le attività funebri e cimiteriali vengono effettuati in conformità del titolo V della parte I decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda unità sanitaria locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente.
3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria, di attività funebri e cimiteriali sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'articolo 48, comma 3 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, nonché degli atti di sua attuazione.
4. Per i servizi di polizia mortuaria, attività funebri e cimiteriali gestiti nelle forme previste per i servizi pubblici locali a rilevanza economica, le funzioni e l'organizzazione e le condizioni di erogazione del servizio, la verifica dei risultati, ove integrative del presente Regolamento, sono stabilite rispettivamente dal consiglio comunale per le funzioni e l'organizzazione e dal contratto di servizio e carta dei servizi per le altre.

5. Con gli atti di cui al comma precedente sono individuate le competenze affidate al soggetto gestore che il presente regolamento indichi come proprie di uffici comunali, previa predefinizione dei relativi oneri e la fissazione delle modalità di quantificazione e termini di pagamento al soggetto gestore.

Articolo 3 PRESUNZIONE DI LEGITTIMAZIONE

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (ad esempio: trasporti, inumazioni, tumulazioni, imbalsamazioni o altri trattamenti, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione o l'apposizione di croci od altri simboli, lapidi, ornamenti, iscrizioni, ecc. o la costruzione di manufatti comunque denominati (quali: tombini, edicole, monumenti, ecc...), s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il comune e/o il soggetto gestore, fatte salve le fattispecie nelle quali la normativa preveda espressamente il consenso espresso di tutti gli aventi titolo.

2. Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il comune od il soggetto gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività o al passaggio in giudicato della sua risoluzione oppure fin tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione comunale e/o il soggetto gestore estranei all'azione che ne consegue.

3. Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

Articolo 4 PERCORSI DEI TRASPORTI FUNEBRI

1. I trasporti funebri dovranno effettuarsi per le vie più brevi, senza interruzione alcuna e negli orari fissati dal Comune in conformità alla regolazione data in via generale con atto del sindaco, ai sensi dell'art. 22 del DPR 10 settembre 1990, n. 285, salvo speciali autorizzazioni che venissero di volta in volta date dal dirigente competente.

2. Sono consentite eventuali soste per la prestazione di esequie o altre forme di commemorazione, limitatamente al tempo necessario. Sono altresì consentite, previa autorizzazione del comune e versamento della tariffa stabilita, soste per motivi diversi da quelli indicati nel precedente periodo, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, per l'allestimento della camera ardente o altri luoghi in cui altrimenti possa effettuarsi, differenti dal luogo di decesso e dal cimitero.

CAPO II DISPOSIZIONI SPECIALI PER I CIMITERI

Articolo 5 VIGILANZA

1. Sono soggetti alla vigilanza dell'Autorità Comunale tutte le tombe, i loculi e qualsiasi sepolcreto particolare.

Articolo 6 UBICAZIONE E ORARI DEI CIMITERI

1. Il Comune di Villanova Monferrato ha un Cimitero comunale per le inumazioni e le tumulazioni delle persone decedute, aventi titolo alla sepoltura all'interno dello stesso, nonché per la ricezione e/o dispersione di ceneri per gli aventi diritto, a norma del Regolamento comunale sulla cremazione.
2. L'orario di apertura al pubblico del cimiteri nonché gli orari e le modalità di consegna dei feretri al cimitero e delle inumazioni o tumulazioni, viene determinato dal Sindaco a seconda delle stagioni.
3. Salvo diversa disposizione, l'orario di apertura al pubblico del Cimitero sarà dalle ore 8,00 alle ore 17,00.
4. Salvo diversa disposizione, e salvo casi di esigenze straordinarie, da valutare ed autorizzare caso per caso, le operazioni di tumulazione, inumazione, raccolta e/o dispersione delle ceneri, esumazione ed estumulazione, dovranno rispettare i seguenti orari:
 - Periodi nei quali vige l'ora legale: dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,30;
 - Periodi nei quali vige l'ora solare: dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00.

Articolo 7 AUTORIZZAZIONE ALL'INUMAZIONE O TUMULAZIONE E CONSEGNA DELLA SALMA NEI CIMITERI

1. E' assolutamente vietato tradurre e accogliere qualsiasi salma nel cimitero che non sia quello indicato nella relativa autorizzazione.
2. Nessuna inumazione o tumulazione potrà avere luogo in qualsiasi tempo o per qualsiasi motivo nei cimiteri senza l'autorizzazione del competente Ufficiale di Stato Civile.
3. All'arrivo al cimitero indicato gli operatori dell'impresa incaricata del trasporto funebre consegneranno all'operatore cimiteriale presente l'autorizzazione di cui al precedente comma nonché l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di chiusura feretro.
4. Gli operatori dell'impresa incaricata del trasporto funebre provvederanno poi al trasporto ed allo scarico del feretro ai fini del collocamento nel loculo o nella fossa per la sepoltura.

Articolo 8 POLIZIA DEI CIMITERI

1. Il Comune dovrà vigilare che nei cimiteri siano osservate oltre le disposizioni del presente regolamento, anche quelle dettate dalla legge e dai regolamenti generali sulla materia, e dovrà prescrivere tutte le misure speciali d'urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica e del buon ordine.
2. Le visite al cimitero comunale sono permesse negli orari di apertura determinati ai sensi dell'art. 6, 3° comma.
3. E' proibito l'ingresso nei cimiteri a cicli, motocicli ed automobili, ad esclusione di quelli destinati alle persone disabili, muniti di esplicita autorizzazione rilasciata dal dirigente competente con le modalità e gli orari nella stessa stabiliti.
4. Nel cimitero non potranno entrare vetture ed altri mezzi se non per ragioni di servizio ed unicamente dietro rilascio di esplicita autorizzazione.
5. E' proibita ogni forma di vendita all'interno del cimitero.
6. Nei cimiteri ognuno deve contenersi in modo conveniente, evitando schiamazzi e contegno inadeguato al luogo.

Articolo 9 INTERVENTI MANUTENTIVI E RICORRENZA DI OGNISSANTI

1. Per i lavori edilizi che si eseguiranno nel cimitero sarà osservato il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 17,00.
2. Per i lavori di pulizia, manutenzione e conservazione delle edicole funerarie e dei loculi sarà osservato il seguente orario: dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 17,00.
3. Nel caso in cui le croci o altri elementi simbolici, le lapidi ed i monumenti venissero gettati a terra dal vento, o per qualsiasi altra causa, saranno dal personale addetto al cimitero rimessi al posto, qualora siano ancora usufruibili.
4. In caso contrario saranno disposti nel luogo a ciò destinato e qualora non siano ritirati dagli aventi diritto entro un mese dall'avviso loro dato, diverranno di proprietà del Comune.
5. Nessuno potrà arrecar guasto e sfregio di sorta al muro od al portico di cinta, alle croci o altri elementi simbolici, ai monumenti ed a tutto quanto esiste nei cimiteri.
6. A cinque giorni dalla ricorrenza di Ognissanti deve cessare qualsiasi lavoro, che richieda l'uso di ponti di servizio o altre strutture anche mobili, ed i cimiteri devono essere sgomberati dai materiali di costruzione.
7. I lavori in corso a tale epoca non potranno essere ripresi che tre giorni dopo la ricorrenza su indicata.

Articolo 10 CURA DEL SEPOLCRO E OGGETTI FUNERARI

1. Non potranno essere innalzate lapidi o altri segni sepolcrali, non potranno essere fatte nuove iscrizioni su lapidi già esistenti, né eseguire opere murarie od erigere monumenti entro le cappelle edicole, senza l'autorizzazione del Comune.
2. Per collocamento di oggetti mobili, quali vasi, ritratti, ghirlande, mazzi di fiori, lampade, ecc. non è richiesta nessuna autorizzazione; questi oggetti, però, potranno essere rimossi da chi presiede alla custodia del cimitero, senza obbligo alcuno di avvertimento, qualora rechino ingombro o non siano decorosi e rispondenti al carattere del luogo, o rechino danno e deturpamento alle lapidi, alle coperture delle tombe, ai cippi, ecc.

Articolo 11 ISTANZE

1. Per ottenere le autorizzazioni alla modifica degli arredi da apporre sulle lapidi, dovrà essere presentata dalla famiglia del defunto, o aventi titolo, una domanda all'Ufficio comunale competente.
2. In caso di apposizione di nuove lapidi o di modificazioni ad iscrizioni già esistenti, dovrà essere presentata apposita istanza di autorizzazione alle modifiche.
3. Il dirigente, acquisito il parere degli uffici competenti, rimetterà ai richiedenti una autorizzazione o, in caso di non accoglimento, una comunicazione di non autorizzazione parziale o totale.

Articolo 12 DIVIETI

1. E' proibita la costruzione e l'applicazione di qualsiasi recinto di legname, in ferro, in muratura ed in qualunque altro materiale attorno al tumulo stesso. E' pure proibita l'applicazione di lastre orizzontali, ad eccezione di quelle di marmo o di altro materiale, previa autorizzazione del Sindaco, sentito il parere dei competenti uffici.
2. Nessun oggetto potrà essere asportato dal cimitero senza permesso dell'autorità comunale.
3. E' altresì proibito l'impianto e la coltivazione di specie arboree in prossimità delle sepolture.

Articolo 13 CAMPI AD INUMAZIONI COMUNI

1. Alle sepolture comuni è destinata tutta l'area del cimitero non riservata, giusta l'indicazione del tipo planimetrico, per concessioni di sepolture private.
2. La durata della concessione per le inumazioni sarà di anni 20 (venti). Per le concessioni già in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, aventi la durata di 10 anni, il periodo di durata si intende automaticamente prorogato di ulteriori 10 anni, a decorrere dalla data di scadenza originaria.
3. Sono ammesse le inumazioni di saleme o cadaveri, alla presenza di una delle seguenti condizioni:
 - a) avere la residenza nel Comune di Villanova Monferrato;
 - b) avere parenti ed affini entro il 1° grado residenti o tumulati nel Comune di Villanova Monferrato;
 - c) avere avuto la residenza a Villanova Monferrato, ma non più presenti per motivi di salute, assistenza o ricovero.

Articolo 14 LAPIDI ED ARREDI FUNERARI PER INUMAZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE

1. Per i campi di inumazione che verranno resi disponibili nel cimitero comunale si

prevede che la sistemazione delle singole tombe sia uniforme.

2. La forma, il materiale e la dimensione delle lapidi e degli altri elementi di arredo dovrà essere quella prevista nei commi seguenti.

3. Sulla testa delle fosse dei campi ad inumazione comuni il dirigente competente o il soggetto gestore del servizio autorizza l'apposizione di lapidi in serizzo levigato, infisse nel terreno, purché munite di conveniente fondazione ed aventi le seguenti dimensioni:

- basamento di larghezza m. 0,60 e lunghezza m. 0,70, con una piastrella ai lati di larghezza m. 0,30 e lunghezza m. 0,70, e portafiori fissato sul basamento;
- lapide verticale poggiante sul basamento di larghezza m. 0,60 e altezza m. 0,70;
- spessore delle lastre di marmo di cm 3.

4. In occasione dell'apertura di nuovi campi, il dirigente competente o il soggetto gestore del servizio potrà anche autorizzare l'utilizzo di materiale diverso da quello previsto al comma precedente, purché sia utilizzato per tutte le sepolture del medesimo campo.

5. Le lapidi dovranno essere costantemente tenute dalle famiglie in solido ed in decoroso stato di conservazione.

6. In nessun caso le lapidi potranno eccedere i limiti delle fosse, e la parte superiore della costruzione non potrà sorpassare i limiti sopra indicati.

7. Le autorizzazioni contemplate nel presente articolo cessano improrogabilmente con la scadenza del ventennio di seppellimento.

8. Compiuto il ventennio le lapidi che non venissero ritirate restano di proprietà del Comune.

9. Sarà facoltà del Comune rimuovere elementi dell'arredo o della sistemazione a verde che contravvengano a quanto qui enunciato, addebitando i costi ai familiari dei defunti.

CAPO III
SEPOLTURE PRIVATE - SEPOLTURE IN LOCULI COMUNALI

Articolo 15
CONCESSIONI AREE CIMITERIALI – CORRISPETTIVO

1. Il Comune può concedere spazi a pagamento a chi ne faccia domanda per sepolture individuali, sepolture di famiglia e sepolture di collettività nelle aree destinate a tale scopo. Tale concessione va intesa come riconoscimento al concessionario del diritto di costruire opera sepolcrale e di seppellimento sul suolo concesso (diritto d'uso).
2. Di tale diritto il concessionario farà uso secondo l'atto di concessione e le norme di legge e di regolamento vigenti, con estensione, in quanto applicabili, di quelle che fossero in seguito adottate.
3. Delle opere eseguite sull'area data in concessione, il concessionario avrà la proprietà come definita dal vigente regolamento di polizia mortuaria nazionale.
4. Ogni concessione ai privati per costruzione di tombe di famiglia od edicole funerarie sarà fatta dal Comune su istanza degli interessati e sarà condizionata alla stipula di regolare convenzione.
5. Il Comune cede l'uso dell'area previo pagamento della somma stabilita in tariffa ed i concessionari debbono costruirvi le sepolture secondo il progetto da essi presentato ed approvato dall'autorità comunale.

Articolo 16
LIMITAZIONI

1. E' consentita la concessione di area per costruzione di tombe di famiglia fino ad un massimo di tre nuclei familiari.
2. Per le società di Assistenza-Beneficenza e Confraternite la concessione delle aree per costruzione di casellari, edicole funerarie verrà rilasciata ad unica Società o Confraternita, previa presentazione al Comune dell'elenco degli aventi diritto all'uso della sepoltura, dello statuto regolante tali diritti e dei responsabili della Società o Confraternita stessa.
3. Ogni successiva variazione dell'elenco, dello statuto e dei responsabili, dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune, a scanso di eventuali dinieghi dell'uso di sepoltura.

Articolo 17
OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

1. I concessionari sono obbligati a fare le riparazioni necessarie affinché i monumenti sepolcrali, in ogni loro parte, non vadano in rovina, nonché ad adottare ogni misura necessaria ai fini del mantenimento del sepolcro e suoi manufatti in decoroso e appropriato stato di conservazione.
2. Accadendo che un sepolcro privato si trovi in stato di abbandono, i concessionari o loro aventi causa dovranno provvedere al restauro entro sei mesi

dalla data della notificazione della diffida.

3. Nel caso di irreperibilità dei concessionari od aventi causa, la diffida stessa verrà pubblicata all'Albo Pretorio ai sensi di legge.
4. Trascorso infruttuoso il termine concesso per il restauro, si applica l'art. 20.

Articolo 18 TERMINI DI COSTRUZIONE

1. La costruzione delle edicole e delle tombe di famiglia deve essere iniziata entro un anno dalla concessione dell'area ed ultimata entro i termini previsti dal titolo autorizzativo edilizio.
2. Qualora i concessionari non provvedano entro questo termine, il Comune revoca la concessione dell'area, salvo giustificati motivi di forza maggiore da riconoscersi caso per caso.
3. In caso di accoglimento di tali motivi il dirigente competente prorogherà il termine di cui sopra per un periodo ritenuto congruo sia per l'inizio che per l'ultimazione dei lavori.
4. In caso di mancato accoglimento della proroga, il dirigente competente disporrà la decadenza della concessione fissando a carico del concessionario, a titolo di penale, una somma pari a un quinto di quella versata per la concessione dell'area stessa.

Articolo 19 PRESCRIZIONI TECNICHE

1. Le occupazioni del suolo con strutture o recinzioni di cantiere attinenti alla costruzione delle tombe di famiglia o edicole funerarie dovranno essere assoggettate al diritto di permanenza calcolato dagli uffici competenti sulla base della tariffa vigente.
2. Il consumo di acqua necessaria alla costruzione verrà di volta in volta calcolato dall'ufficio competente sulla base della tariffa vigente, tenuto conto della dimensione della medesima costruzione e della durata effettiva dei lavori inerenti.
3. Per le costruzioni di tombe di famiglia o edicole funerarie, la natura dei materiali ed il modo di esecuzione debbono essere tali da escludere qualsiasi precarietà di durata.
4. Nei monumenti funerari le figure in alto o in basso rilievo saranno ammesse solo se modellate in bronzo, in marmo o in pietra naturale.

Articolo 20 DIVIETI DI CESSIONE DELLE TOMBE PRIVATE - RETROCESSIONE

1. Le tombe private non possono essere cedute dal concessionario in forza della posizione del Comune, quale titolare della demanialità del suolo, e del concessionario quale titolare per la durata della concessione dell'uso del medesimo e, solo per le opere sopra esistenti, di diritto di proprietà.
2. Gli atti in tutto o in parte in contrasto sono nulli di diritto e comportano la decadenza dalla concessione, con decorrenza dal momento del fatto, quando accertato, o in difetto di accertamento del momento del fatto, dalla data della sua dichiarazione, fermo restando che il concessionario è tenuto comunque ad

assolvere ad ogni onere connesso e conseguente.

3. Tale divieto della cessione delle tombe private sussiste a tutela della volontà dell'originario concessionario, della dignità del defunto e, soprattutto, a tutela di ogni e qualsiasi fine speculativo.

4. Il concessionario o i suoi aventi causa che non abbiano più interesse a tomba di famiglia, dovranno notificare tale volontà al Comune, il quale acquisterà di diritto il manufatto previo rimborso del valore dello stesso determinato forfettariamente in misura pari al 20% del costo della concessione di area cimiteriale calcolato applicando le tariffe vigenti al momento della rinuncia, qualora l'edicola da retrocedersi origini da concessione rilasciata prima del 01/01/1976.

5. Il rimborso forfetario sarà invece pari al 25% del valore dell'area come dianzi calcolato, qualora l'edicola origini da concessione rilasciata dopo il 01/01/1976.

6. I commi 3 e 4 non trovano applicazione in presenza di una pluralità di concessionari qualora la rinuncia avvenga nell'ambito del gruppo dei concessionari.

7. Nella suddetta rinuncia il concessionario o suoi aventi causa potranno richiedere la conservazione delle salme in essa tumulate ed il Comune, nel caso di successiva concessione ad altro richiedente, si renderà garante dell'esatta osservanza di tale volontà.

8. In mancanza di tale richiesta il Comune potrà provvedere alla estumulazione delle salme che hanno raggiunto i termini di scheletrizzazione previsti dalla vigente normativa.

9. In ogni caso il Comune prescriverà al futuro concessionario l'obbligo di conservazione dei resti delle salme, da collocarsi in un ossario interno alla tomba stessa.

10. Acquisito il manufatto si procederà, tramite asta pubblica, ad effettuare nuova concessione dell'area cimiteriale di che trattasi, sulla base di un valore determinato da perizia approvata dall'Amministrazione comunale.

11. In caso di esperimento infruttuoso dell'asta si procederà a trattativa privata tra coloro che hanno presentato domanda di concessione di area cimiteriale, nei limiti previsti dal vigente Regolamento dei Contratti.

Articolo 21

SEPOLTURE IN USO A SOCIETA' E CONFRATERNITE

1. Nella sepolture in uso a società, compagnie, confraternite o convivenze religiose, aventi personalità giuridica, se del caso, anche agli effetti civili, non possono essere tumulate che le salme dei confratelli o soci delle medesime.

2. Dopo 50 anni dalla tumulazione, o comunque trascorso il periodo ordinario di tumulazione previsto dalla vigente normativa ai fini della scheletrizzazione della salma, può essere concesso il permesso di estumulazione e successiva riutilizzazione dei loculi.

3. Ai fini degli aventi diritto alla sepoltura, varranno le norme di regolamento o statutarie dei suddetti enti, norme che dovranno essere depositate in Comune.

4. Ogni successiva modifica o variazioni ai suddetti regolamenti e statuti dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune.

Articolo 22
DEPOSIZIONE FERETRO IN TOMBA PRIVATA

1. L'apertura delle tombe di famiglia o edicole funerarie e la deposizione dei feretri nelle stesse, vengono fatte eseguire in via ordinaria a cura e spese dei concessionari.
2. Per deporre una salma in una tomba di famiglia o edicola funeraria, occorre l'autorizzazione del dirigente competente; dopo l'accertamento della sussistenza del diritto d'uso della sepoltura il concessionario, od avente causa, presenterà domanda scritta, firmata dallo stesso o dagli aventi causa.
3. Potrà, tuttavia, ammettersi la domanda firmata anche da uno solo degli aventi causa che diventa responsabile anche nei confronti degli altri concessionari.

Articolo 23
DIRITTO D'USO E SEPPELLIMENTO IN TOMBA PRIVATA

1. Il diritto di tumulazione nelle tombe di famiglia viene riconosciuto ai membri della famiglia del concessionario e più precisamente ai seguenti componenti:
 - il coniuge o convivente more uxorio;
 - gli ascendenti e i discendenti in linea retta, qualunque sia il grado di parentela, e i rispettivi coniugi;
 - gli affini di primo grado;
 - i collaterali fino al secondo grado.
2. Il fondatore della tomba, cioè il primo concessionario, e non anche i successori, può tuttavia, all'atto di concessione, stabilire limitazioni, come l'esclusione di alcune persone ed anche estensioni, ad includere persone con un grado di parentela o affinità superiore a quelli riportati al primo capoverso, fino all'inclusione di determinate persone estranee alle quali sia legato da particolare vincolo.
3. Inoltre lo stesso fondatore della tomba, cioè il primo concessionario, può consentire la tumulazione nella propria tomba di qualsiasi persona da lui designata all'atto del consenso richiesto dal Comune in occasione della sepoltura della persona indicata, indipendentemente che detta risultanza emerga dall'atto di concessione.
4. Quando, in conseguenza a quanto sopra, le tumulazioni investono persone non comprese tra quelle indicate al primo capoverso, dovrà essere corrisposta al Comune una tariffa, una tantum, nella misura indicata dal Comune.
5. Le autorizzazioni potranno essere di carattere perpetuo o provvisorio, a seconda delle disposizioni impartite dal concessionario o dai suoi eredi testamentari o legittimi all'atto del consenso.
6. Quelle provvisorie potranno essere della durata massima di anni due.

Articolo 24
TRASMISSIBILITA' DEL DIRITTO – LIMITI

1. Il diritto concesso passerà alla morte del concessionario per successione legittima o testamentaria.
2. A tal fine, gli aventi titolo devono presentare comunicazione, comprovando la propria qualità e titolo, di cui verrà presa nota, in aggiornamento, nelle registrazioni

concernenti la specifica concessione. Non sarà ammesso utilizzo della concessione se non si sia preventivamente provveduto a tale aggiornamento.

3. Il fondatore della tomba, cioè il primo concessionario, e non anche i successori, può tuttavia con proprio testamento stabilire estensioni con l'ammissione di affini o parenti non in linea retta o anche determinate persone estranee alle quali sia legato da particolari vincoli.

4. Resta comunque inalterata ed immutabile la volontà del fondatore della tomba, non riconoscendo alcuna facoltà di modifica da parte dei successori legittimi o testamentari.

5. Qualora il fondatore della tomba, (primo concessionario) o sull'atto di concessione o successivamente, nel proprio testamento, ammetta il diritto d'uso a persone non comprese nel gruppo "*Jure sanguinis*" o "*Jure hereditatis*", cioè a persone estranee al nucleo familiare inteso nel senso del precedente articolo, o legate da rapporti di amicizia o di obbligazione, l'ammissione stessa deve considerarsi effettuata a titolo strettamente personale senza possibilità di trasferimento successivo di diritto sulla tomba e della facoltà di disporre del loculo da parte della famiglia cui appartiene la salma ammessa.

6. Essa non può, tuttavia, essere revocata per anticipare la disponibilità del posto ad eventuali aventi diritto.

7. In assenza di particolari disposizioni del fondatore della tomba, i legittimi successori potranno, a loro volta, ammettere l'uso di sepolture nella tomba a loro pervenuta, con le modalità ed i vincoli dianzi indicati.

Articolo 25

OBBLIGHI DI MANUTENZIONE

1. Il fondatore della tomba (primo concessionario) e/o i suoi eredi legittimi o testamentari hanno l'obbligo della manutenzione delle stessa.

2. In caso di inadempimento il Comune provvederà, a termini del precedente art. 20, ad avviare il procedimento di decadenza e retrocessione al Demanio.

Articolo 26

PLANIMETRIE E FASCICOLI

1. I competenti uffici preposti al servizio dei cimiteri, dovranno tenere costantemente aggiornata la piantina delle concessioni di sepolture private (tombe di famiglia e edicole funerarie) del cimitero, unitamente all'elenco delle concessioni effettuate, con le successive variazioni inerenti agli eredi o aventi causa.

2. Gli uffici cimiteriali preposti al servizio amministrativo delle concessioni, dovranno custodire tutti gli atti relativi alle singole concessioni e costituiti in fascicoli intestati ai concessionari, siano essi persone fisiche che enti o collettività.

3. I detti fascicoli dovranno pure contenere tutti gli atti inerenti alle successive variazioni degli aventi diritto alla concessione e all'uso delle medesime.

Articolo 27

CELLETTE OSSARIO

1. Al fine di poter raccogliere le ossa provenienti da esumazioni ed estumulazioni autorizzate, i resti mortali potranno essere collocati, oltre che in loculi, sepolture

private o in ossario comune, anche in cellette ossario, appositamente realizzate da parte del Comune.

2. Le concessioni relative alle cellette ossario avranno durata di anni 30 (trenta).

Articolo 28 SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE LUOGO DELLA MEMORIA

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di affidamento ovvero di dispersione delle ceneri è prevista la realizzazione a titolo oneroso di targa individuale lapidea o metallica all'interno del cimitero comunale, da apporre su apposita costruzione, che possa riportare i dati anagrafici del defunto, qualora vi sia stata volontà del defunto espressa ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L.R. Piemonte n. 20/2007.
2. La permanenza della targa è prevista in anni 20.

Articolo 29 CARATTERISTICHE TECNICHE ARREDI FUNERARI E LAMPADE VOTIVE

1. Per i loculi e le cellette ossario dovranno essere installati portafiori, lampade votive e cornici porta fotografia del tipo che segue in numero non superiore all'unità per ogni tipo, a una distanza dai fianchi della lastra di marmo secondo gli schemi depositati presso l'ufficio del capo custode del cimitero, dislocando in basso a sinistra il portafiori ed in basso a destra la lampada ed in centro in alto la cornice con relativa fotografia.
2. Le scritte votive dovranno essere disposte su un massimo di n. 3 linee, a caratteri uniformi, sulla base anch'esse degli schemi depositati presso gli uffici comunali.
3. E' consentito, previa richiesta al dirigente competente, o al soggetto gestore del servizio, e conseguente parere favorevole dell'Ufficio preposto, secondo quanto stabilito dall'art. 11, apporre oggettistica votiva personalizzata nei limiti dimensionali massimi di cm. 20 x 15 e nel rispetto dei limiti di sporgenza contenuti negli schemi depositati presso l'ufficio del Cimitero.
4. Per le cellette ossario dovranno essere osservate le prescrizioni per gli accessori stabilite per i loculi, fatta eccezione per la cornice porta fotografie la cui installazione è lasciata alla libera iniziativa del concessionario.
5. E' consentita inoltre l'apposizione di un motivo floreale di bronzo (di h. non superiore a cm. 31 per i loculi e di h. cm. 21 per le cellette ossario), al di sopra del vaso portafiori.
6. La Giunta comunale, con proprio provvedimento, su proposta degli uffici competenti, potrà apportare aggiunte o variazioni ai parametri e ai valori determinati nel presente articolo.

Articolo 30 DEPOSITO RESTI IN CELLETTA OSSARIO

1. Le ossa che si rinvergono dalle esumazioni, oppure dalle tumulazioni delle salme, prima di essere collocate nelle cellette ossario, verranno racchiuse in una cassetta metallica di zinco, munita all'esterno di piastra di riconoscimento portante il cognome, nome e l'indicazione dell'anno di morte del defunto.
2. In ogni cassetta non potranno essere raccolti che i resti di una sola salma.

Articolo 31 PLANIMETRIE

1. Le concessioni dei loculi e cellette ossario dovranno essere accuratamente annotate su apposite planimetrie di ogni Casellario e su apposito schedario generale, da tenersi a cura dell'Ufficio Amministrativo addetto al servizio Cimiteriale.

Articolo 32 RETROCESSIONI LOCULI E CELLETTE OSSARIO

1. I loculi e le cellette ossario comunali già usati per tumulazione e non occupati, che, per i motivi previsti nei commi successivi, ritornassero in proprietà del Comune, verranno ulteriormente dati in concessione al prezzo vigente per le nuove concessioni.

2. I loculi e le cellette ossario che per rinuncia dei concessionari o degli aventi causa non continuassero la loro originaria occupazione, retrocederanno al Comune per essere rimessi nuovamente a disposizione dei richiedenti, senza titolo a nessun rimborso.

3. *Per i loculi e le cellette ossario non ancora occupati potrà farsi luogo alla restituzione di una somma, risultante dall'applicazione della seguente formula matematica: $S=A \times T : N$, dove S è la somma da rimborsare, A è la somma pagata per la concessione, T è il numero degli anni interi residui della concessione, N è la durata in anni della concessione;*

3.1 *La retrocessione volontaria di loculi e le cellette ossario non ancora occupati, derivanti da concessioni perpetue e pertanto stipulate prima del 01/01/1975, comporterà la restituzione della somma onnicomprensiva quantificata in € 100,00;*

4. Qualora invece il concessionario o il beneficiario fossero deceduti e sepolti in altro luogo, gli aventi causa potranno richiedere, in presenza di salme, benessere al Comune per la destinazione del loculo di cui trattasi a favore di parente entro il secondo grado e di affine entro il primo grado, rinunciando alla restituzione della somma versata per la concessione e con stipula di nuovo contratto alle condizioni vigenti al momento della rinuncia.

Articolo 33 DURATA CONCESSIONI

1. Le sepolture private si distinguono in due categorie:
 - a) tombe di famiglia o edicole funerarie costruite nelle aree all'uopo assegnate;
 - b) loculi nei casellari comunali.
2. Quelle di cui ai punti a) avranno la durata di anni 99, salvo rinnovo.
3. Quelle di cui al punto b) avranno la durata fissata ai commi successivi.
- 4.a *A partire dal 01/04/2019, la nuova concessione di loculi nei casellari dei cimiteri del Comune viene accordata a persone aventi oltre 65 anni, o 50 anni per il coniuge, per 50 (cinquanta) anni dalla data del contratto di acquisto.*
- 4.b *A partire dal 01/04/2019, la nuova concessione di cellette ossario e per cremati nei casellari dei cimiteri del Comune viene accordata a persone aventi oltre 65 anni, o 50 anni per il coniuge, per 30 (trenta) anni dalla data del contratto di acquisto.*

- 5 Le concessioni di loculi, cellette ossario e per cremati, rilasciate dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975 e fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, aventi durata sessantennale, continueranno ad avere la durata prevista dall'atto stesso.
- 6 Le concessioni di loculi, cellette ossario e per cremati, rilasciate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975, aventi durata perpetua, già occupate da salme e/o resti mortali, potranno essere revocate, per grave insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune, trascorsi cinquanta anni dall'ultima tumulazione.
- 7 *Le concessioni di loculi, cellette ossario e per cremati, aventi durata perpetua, non utilizzate/occupate da oltre 50 anni, a far data dalla stipula della concessione, per grave insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune, torneranno nella disponibilità del Comune stesso, esperite le relative procedure previste;*
- 8 Le operazioni di cui ai precedenti commi 6. e 7. vengono previste a seguito di sentenza del TAR Piemonte n. 871, depositata il 12/07/2013, che prevede l'esclusione della perpetuità delle concessioni già rilasciate, a far data dall'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975.
- 9 Alla scadenza della concessione del loculo, ovvero dell'eventuale rinnovo, i resti delle salme ivi tumulate potranno essere collocate nelle cellette ossario preventivamente concesse, ovvero nell'ossario comune.
- 10 Tuttavia è consentita la concessione di loculi in via provvisoria per la durata di anni due, qualora la salma debba essere successivamente traslata in via definitiva in tomba in costruzione o altro casellario.
- 11 La concessione provvisoria non è rinnovabile né prorogabile, e può cessare anche prima della naturale scadenza, senza che il concessionario abbia titolo a rimborsi parziali della quota pagata.

Articolo 34

CONCESSIONI LOCULI E CELLETTE OSSARIO – PROCEDURA

1. La concessione dei loculi nei casellari comunali è accordata dal dirigente competente in seguito ad istanza allo stesso diretta, e la procedura è regolata come segue:
 - nel caso di prenotazione: istanza dell'interessato o del coniuge o di persona delegata dal richiedente (vedi articolo successivo);
 - nel caso di uso immediato: istanza di uno dei parenti, o persone interessate, ovvero dall'Ente o Collettività presso cui era ricoverato od ospitato il defunto, con esclusione delle imprese di pompe funebri se non espressamente incaricate dai famigliari o aventi titolo con mandato scritto, alla presenza di una delle seguenti condizioni:
 - avere la residenza nel Comune di Villanova Monferrato;
 - avere parenti ed affini entro il 1° grado residenti o tumulati nel Comune di Villanova Monferrato;
 - avere avuto la residenza a Villanova Monferrato, ma non più presenti per motivi di salute, assistenza o ricovero.
2. L'istruttoria delle istanze è demandata all'Ufficio amministrativo addetto al servizio cimiteriale.
3. Per ogni singola concessione dovrà essere stipulato atto di concessione per scrittura privata le cui spese inerenti e conseguenti saranno a carico del concessionario o chi per esso.
4. Le concessioni delle cellette ossario vengono accordate con la procedura e le modalità di cui ai precedenti commi.
5. Tali concessioni, tuttavia, non saranno accordate se non saranno trascorsi

rispettivamente venti anni per le salme provenienti da sepolture nel campo di inumazione comune, e cinquant'anni per quelle provenienti da casellari o tombe private.

Articolo 35 PRENOTAZIONE

1. Le concessioni in prenotazione di loculi e cellette ossario e cellette per cremati nei cimiteri del Comune di Villanova Monferrato possono avvenire per i seguenti motivi:

- a favore di persona vivente avente età superiore ai sessantacinque anni;
- a favore del coniuge, avente età superiore ai cinquanta anni.

2. E' concessa la prenotazione fino ad un massimo di due loculi o cellette, anche per loculi o cellette siti in casellari in fase di costruzione e non ultimati, e può riguardare sia due viventi che un vivente ed un defunto.

3. In caso di prenotazione, è d'obbligo indicare sull'atto di concessione le generalità del beneficiario, che, oltre a non avere età inferiore ai 65 anni, o 50 anni per il coniuge, non dovrà essere beneficiario di altro loculo o celletta (ossario o per cremati) nel Cimitero del Comune di Villanova Monferrato.

4. Nessun limite di età è peraltro applicabile alla prenotazione effettuata dal coniuge superstite ovvero da parente in occasione dell'acquisto di loculo o celletta per persona appena deceduta da tumulare. La prenotazione di cui sopra potrà essere effettuata anche in fase successiva dai soggetti anzidetti purché il loculo o la celletta a lato risulti libero.

5. Il concessionario ed il beneficiario congiuntamente e in tempi successivi, qualora ricorrano particolari esigenze familiari non aventi fine speculativo, potranno richiedere la variazione di intestazione del loculo e della celletta.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 36 ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo 20 anni dalla inumazione e vengono regolate dal Sindaco; le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
2. Qualora si accerti che col turno di rotazione ventennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della Sanità o per almeno cinque anni.
3. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della Sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.

Articolo 37 ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Al di fuori dei casi di esumazione ordinaria, le salme possono essere esumate solo dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasporto in altra sepoltura o per cremazione.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con osservanza delle norme eventualmente suggerite dalla stessa Autorità Giudiziaria.
3. Salvo i casi disposti dall'Autorità giudiziaria, in ossequio alla D.G.R. n° 115-6947 del 05.08.02 e fino all'emanazione di nuovi provvedimenti normativi, se sono trascorsi più di due anni dalla morte della persona si possono eseguire le esumazioni straordinarie con le sole limitazioni stagionali previste alla lettera a) dell'art. 84 del D.P.R. 285/90. Se invece sono trascorsi meno di due anni, occorrerà richiedere preventivo parere alla S.O.C. Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L., se la morte non è dovuta a malattia infettiva contagiosa la predetta struttura concederà parere favorevole, mentre in caso contrario l'esumazione non potrà aver luogo fino al compimento del prescritto periodo di tempo dalla morte. Tale limitazione, legata al decesso per malattia infettiva contagiosa, non ricorre nel caso delle estumulazioni straordinarie. Tutte le esumazioni straordinarie devono comunque essere eseguite alla sola presenza del personale incaricato dal Comune.

Articolo 38 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE ESUMAZIONI ORDINARIE

1. In ossequio alla D.G.R. n° 115-6947 del 05.08.02 e fino all'emanazione di nuovi provvedimenti normativi, tutte le esumazioni ordinarie devono essere eseguite alla sola presenza del personale incaricato dal Comune.
2. Le ossa rinvenute in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte in sacchetti individuali, identificabili e da conservare in luogo idoneo e accessibile per la durata di tempo stabilita nell'Ordinanza del Sindaco, prima di essere definitivamente

depositate nell'ossario comune. I parenti, che abbiano interesse possono fare domanda di raccoglierle per deporle in cellette ossari o loculi avuti in concessione. In alternativa gli stessi potranno deliberare di cremare i resti e disporre delle ceneri come previsto dal Regolamento. Le cassette contenenti le ossa o le urne cinerarie potranno inoltre essere poste in loculi, ossari o cinerari di parenti sepolti nel cimitero comunale.

3. Le ossa devono essere raccolte in cassette di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiuse con saldatura, con nome e cognome del defunto.

4. Nelle esumazioni ordinarie, se la salma non è completamente decomposta, il Comune potrà interrirla in una fossa nel campo comune oppure disporre la cremazione, a meno che coloro, tra i parenti, che vi abbiano interesse diano diverse specifiche indicazioni.

5. Tutti i rifiuti risultanti dalla attività cimiteriale, devono essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 39 ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco, ma, su richiesta dei parenti o nei casi di decadenza, possono essere effettuate, per le riduzioni in resti, dopo che siano trascorsi almeno trent'anni dalla sepoltura.

4. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla raccolta delle ossa con le modalità previste.

5. In ossequio alla D.G.R. n° 115-6947 del 05.08.02 e fino all'emanazione di nuovi provvedimenti normativi, tutte le estumulazioni ordinarie devono essere eseguite alla sola presenza del personale incaricato dal Comune.

Articolo 40 DIVIETO DI ATTI RIVOLTI A RIDURRE IL CADAVERE

1. E' vietato eseguire sulle salme estumulate operazioni dirette a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella del feretro con il quale fu collocato nel loculo.

2. Il Responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Articolo 41 ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. Si applicano alle estumulazioni per ordine dell'Autorità Giudiziaria e quelle, previa autorizzazione del Sindaco, destinate alla cremazione le disposizioni previste dal comma 2 dell'art. 52 per le esumazioni straordinarie.

2. In ossequio alla D.G.R. n° 115-6947 del 05.08.02 e fino all'emanazione di nuovi provvedimenti normativi, tutte le estumulazioni straordinarie devono essere eseguite alla sola presenza del personale incaricato dal Comune.

Articolo 42

TRASLAZIONI E RIDUZIONE IN RESTI

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo dalla sepoltura ed in qualunque mese dell'anno, la estumulazione di feretri destinati alla traslazione ad altra sepoltura e alla cremazione, sempre che, aperto il tumulo, il Responsabile del Servizio Cimiteriale constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
2. Qualora il Responsabile del Servizio di custodia del Cimitero constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione dello stesso, nel rispetto della vigente normativa in materia.
3. La traslazione di una salma è consentita per il congiungimento nel medesimo loculo con resti mortali o urne cinerarie di parenti. Inoltre la concessione del loculo lasciato libero, dal quale è stata traslata la salma, è da intendersi estinta. I resti mortali o le urne cinerarie, di cui sopra, possono essere peraltro traslate in altre sepolture, loculi, ossari o edicole funerarie, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Articolo 43

AUTORIZZAZIONI ALLE ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI O TRASLAZIONI

1. Tanto le esumazioni quanto le estumulazioni o le traslazioni, a richiesta di privati sono autorizzate dal Responsabile del Servizio Cimiteri del Comune sulla base di una istanza da presentarsi allo stesso ufficio unitamente alla ricevuta del pagamento della corrispondente somma prevista dal vigente tariffario. Dette operazioni debbono essere effettuate dal Comune o da suo delegato.

CAPO V CREMAZIONE

Articolo 44 AFFIDAMENTO DELL'URNA – VIGILANZA

1. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione; ciascuna urna cineraria o cassetina deve contenere le ceneri di una sola salma e deve portare, all'esterno i dati identificativi del defunto;
2. L'urna contenente le ceneri deve essere consegnata sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione.
3. In caso di affidamento dell'urna per la sua custodia in domicili privati, le ceneri devono essere racchiuse in un'urna sigillata, di materiale che ne consenta una perfetta chiusura e riportante all'esterno i dati anagrafici del defunto
4. All'atto dell'affidamento dell'urna a persona residente a Villanova Monferrato, gli uffici comunali competenti provvedono a tenere traccia dell'evenienza presso gli archivi comunali ai fini di successivi controlli o per gli adempimenti in caso di variazione del domicilio previsti dal successivo articolo 45.
5. L'accertamento delle violazioni delle condizioni di affidamento dell'urna è affidato agli organi di polizia municipale, a seguito di segnalazione in merito pervenuta agli uffici competenti.
6. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

Articolo 45 AFFIDAMENTO DELLE CENERI

1. L'affidatario delle ceneri, ha l'obbligo di dichiarare:
 - a) l'impegno a custodire l'urna presso il proprio domicilio con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione;
 - b) l'impegno a comunicare preventivamente agli uffici comunali l'intenzione di mutare il proprio domicilio, ai fini del rilascio all'autorizzazione al trasporto delle ceneri affidate;
 - c) di aver adempiuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e che il medesimo comune non ha espresso diniego o altre prescrizioni modificative dei suoi propositi;
 - d) l'impegno a comunicare preventivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione;
 - e) la piena disponibilità ad assicurare l'accesso ai locali ove è custodita l'urna al personale comunale per le funzioni di vigilanza di cui all'art. 38 comma 5;
 - f) l'impegno a conferire l'urna al cimitero di residenza qualora intenda rinunciare all'affidamento.

Articolo 46 DISPERSIONE DELLE CENERI

1. L'esecutore della dispersione delle ceneri ha l'obbligo di dichiarare:
 - a) l'impegno ad eseguire personalmente la dispersione;
 - b) di non aver corrisposto a proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione;
 - c) di aver preventivamente comunicato al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri e che il medesimo comune non ha espresso diniego o altre prescrizioni modificative dei suoi propositi;
 - d) di consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione, qualora sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati
2. Le modalità di dispersione sono disciplinate, di norma, con atto a contenuto generale e non a tempo determinato, del dirigente competente, sulla base di atto d'indirizzo politico-amministrativo adottato dalla giunta comunale, atto sempre modificabile. Sono ammesse, inoltre, discipline per casi particolari fissate con la medesima procedura del precedente periodo, a condizione che la relativa istanza sia presentata almeno 30 giorni prima.
3. Copia dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri in natura o all'interno del cimitero di Villanova Monferrato dovrà essere trasmessa al gestore dei servizi cimiteriali.

Articolo 47 DESTINAZIONE DELLE CENERI - CINERARIO COMUNE

1. Le urne possono essere collocate singolarmente in celletta comunale a pagamento o in cellette multiple anche già occupate da altre urne cinerarie o resti. Dette operazioni sono soggette a tariffa comunale.
2. Nelle sepolture private a sterco, l'urna - realizzata in tal caso con materiale non deperibile - potrà essere inumata a condizione che siano assicurate nel tempo le condizioni di identificazione della sepoltura.
3. Presso il cimitero sono istituite apposite aree per la dispersione delle ceneri ai sensi della vigente normativa regionale.
4. Nelle apposite aree cimiteriali per la dispersione come dianzi individuato sono disperse, alla presenza di personale incaricato dal Comune e previo accertamento della titolarità della persona che intende effettuare l'operazione, le ceneri di defunti indipendentemente dal luogo di cremazione.
5. La dispersione delle ceneri deve risultare da apposito verbale redatto in due esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale e l'altro deve essere trasmesso all'ufficio comunale che ha autorizzato l'operazione.
6. Le operazioni di dispersione delle ceneri sono soggette alla tariffa determinata dalla Autorità Governativa di cui al decreto del Ministero dell'interno del 16/05/2006. La dispersione delle ceneri in natura non è consentita in aree private all'aperto ed in edifici privati al chiuso; sono altresì vietati il deposito o la custodia di urne in luoghi

diversi dal domicilio della persona che si è assunta - all'atto dell'autorizzazione - la responsabilità della loro conservazione fuori dal cimitero.

7. E' altresì consentita la tumulazione dell'urna cineraria in altra tumulazione già in concessione al richiedente e in cui la persona defunta delle cui ceneri è richiesta la tumulazione abbia titolo ad esservi accolta.

Articolo 48

TUMULAZIONE DI URNA CINERARIA O CASSETTA PER RESTI ALL'INTERNO DI LOCULO CONGIUNTAMENTE ALLA SALMA DI UN PARENTE

1. L'urna cineraria o la cassetta per resti potrà, altresì, essere collocata in loculo, non ostando la capienza del medesimo, con altra salma già tumulata purché si tratti di coniuge o di parente di primo grado ascendente o discendente in linea retta o collaterale.

2. Ove, all'atto della tumulazione, non risulti possibile depositare l'urna o la cassetta per mancanza di spazio, la stessa verrà custodita presso la camera mortuaria fino a nuova destinazione, da individuarsi congiuntamente tra il soggetto gestore del servizio Cimiteri e il richiedente.

3. La durata della concessione farà sempre riferimento a quella del loculo cui è abbinata e indicata nell'atto di concessione stesso.

4. La tumulazione di cui al presente articolo non sarà consentita nel caso in cui la scadenza della concessione non rinnovabile del loculo cui si riferisce sia inferiore ad anni cinque.

5. In caso di tumulazione congiunta di cui al presente articolo, sulla lapide del loculo dovrà essere apposta anche una targhetta metallica tipo pergamena di materiale e colore identici a quelli utilizzati per le epigrafi già esistenti, di dimensioni cm 16x9 con l'indicazione di nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto cremato o di cui è stata fatta la raccolta dei resti ossei.

6. Fermo restando il pagamento delle somme previste a titolo di vigenti tariffe per il servizio, sono ad esclusivo carico del richiedente tutte le spese inerenti le opere in muratura occorrenti nella fattispecie.

7. Sono integralmente a carico del richiedente o del concessionario, in solido tra loro, il preventivo pagamento delle tariffe stabilite per ogni opera, intervento od operazione che si renda necessaria, od opportuna, per consentire l'attuazione del presente articolo.

Articolo 49

REGISTRI

1. Presso i locali cimiteriali deve essere tenuto un apposito registro contenente le generalità delle salme e dei resti cremati dispersi nell'area cimiteriale a ciò dedicata, riportante la data di morte e cremazione, la destinazione, nonché gli estremi dell'autorizzazione.

Articolo 50

TARIFFE

1. Le tariffe sono aggiornate periodicamente con provvedimento della Giunta Comunale, su proposta degli uffici competenti.

**Articolo 51
SANZIONI**

1. I contravventori alle disposizioni contenute nel presente regolamento, salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U. leggi sanitarie 27.7.1934 n. 1265 e successive modificazioni.
2. L'applicazione dell'ammenda non esclude l'addebito al responsabile del risarcimento del danno eventualmente procurato alla proprietà comunale, o l'addebito del costo del ripristino che sia reso necessario in seguito al fatto del contravvenuto.

**Articolo 52
NORME FINALI**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si farà riferimento alle normative nazionali e regionali vigenti in materia.
2. Sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
3. Eventuali richieste non rientranti negli articoli precedenti, saranno esaminate e valutate a giudizio della Giunta comunale, tenuto conto della normativa esistente e della disponibilità di aree, loculi, cellette ed ossari.
4. Il presente Regolamento entrerà in vigore il 01/01/2016.

ㄣ ㄣ ㄣ